

Precisazioni su parte del contenuto della Circolare del Ministero dell'Interno del 9 marzo 2021 (Prot.300/A/2132/21/115/28).

*** Raffaele Chianca**

Come tutti sanno, per effetto del Regolamento (UE) 2021/267, pubblicato il 22 febbraio ed entrato in vigore il 6 marzo 2021, anche l'Italia ha applicato integralmente la seconda proroga delle scadenze che riguardano i trasporti, e in particolare lo spostamento di 10 mesi per i controlli o rinnovi (come patenti e revisioni) in calendario tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021. In pratica è la replica di quanto accaduto con il Regolamento (UE) 2020/698 i cui effetti si erano ormai esauriti.

Entro il 6 marzo, gli Stati membri dovevano comunicare se a seguito della situazione pandemica volevano utilizzare le proroghe o farne a meno, così come previsto dal Regolamento (UE) 2021/267 (punto 23).

Sembrava tutto chiaro fino a quando non è stata emanata dal Ministero dell'Interno la circolare n. 300/A/2132/21/115/28 datata 9 marzo 2021 che all'allegato 2 riporta l'elenco degli Stati che avevano deciso di non applicare alcune parti del Regolamento (UE) 2020/698, quello ormai superato dal più recente Regolamento (UE) 2021/267, mentre nessun elenco è stato inserito rispetto alle eventuali disapplicazioni attuali, creando così una certa confusione tra gli operatori su strada.

Rammento che le nuove deroghe all'attuale Regolamento ci sono state, e così come previsto gli Stati membri (non tutti, all'appello mancano: Italia, Malta e Rep. Ceca), hanno informato la Commissione in merito alla loro decisione. La Commissione ne ha informato gli altri Stati membri attraverso la pubblicazione di avvisi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

A titolo di esempio, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri che hanno assunto la decisione di non applicare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, riguardante la validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE sono: Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia, Spagna.

Come è facile rilevare, gli Stati che attualmente hanno derogato rispetto ai contenuti del Regolamento (UE) 2021/267 sono in parte diversi da quelli che lo avevano fatto nella vigenza dell'ormai superato Regolamento (UE) 2020/698.

In attesa di aggiornamenti, e soprattutto di ulteriori indicazioni, meglio non tenere conto dell'allegato 2 della circolare del 9 marzo scorso, o tenerne conto relativamente, dato che comunque manteneva i suoi effetti fino alla fine di marzo, e fare riferimento invece, come più corretto, alle deroghe pubblicate nella gazzetta ufficiale dell'Unione in vigore dal 6 marzo 2021.

*** Consulente ed esperto internazionale in materia
Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato**

REGOLAMENTO (UE) 2020/698 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE									
STATO MEMBRO UE	Art. 3 paragr. 1 <i>(Validità patente di guida)</i>	Art. 4 paragr. 1 <i>(Ispezione periodica del tachigrafo)</i>	Art. 4 paragr. 2 <i>(Rimozione carta del conducente)</i>	Art. 4 paragr. 3 <i>(Sostituzione carta del conducente)</i>	Art. 5 paragr. 1 <i>(Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)</i>	Art. 5 paragr. 2 <i>(Validità certificato di revisione)</i>	Art. 7 paragr. 1 <i>(Validità licenza comunitaria trasporto merci su strada)</i>	Art. 7 paragr. 2 <i>(Validità attestato del conducente)</i>	Art. 8 paragr. 1 <i>(Validità licenza comunitaria trasporto passeggeri)</i>
Austria		X	X	X					
Belgio					X	X			
Bulgaria			X	X	X	X	X	X	X
Cipro		X	X	X			X	X	X
Croazia	X				X	X			
Danimarca		X			X	X			
Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia		X			X	X			
Francia					X	X			
Germania					X	X			
Grecia					X	X			
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Italia									
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Malta					X	X	X	X	X
Paesi Bassi					X	X			
Polonia		X			X	X			
Portogallo									
Regno Unito					X	X	X		X
Repubblica Ceca									
Romania		X	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia					X	X			
Slovenia	X	X			X	X			
Spagna	X	X			X	X	X	X	X
Svezia		X	X	X					
Ungheria					X	X			

ALL. 2

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore.

Il meglio sul controllo documentale e sul furto e riciclaggio dei veicoli



WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS

- ✓ Sito Web
- ✓ Pubblicazioni
- ✓ Banche Dati
- ✓ Formazione

www.vehicle-documents.it